



AGENZIA DELLE ENTRATE

Fascicolo 3

PERSONE FISICHE 2002

MODELLO UNICO
Dichiarazione delle persone fisiche
periodo di imposta 2001

RISERVATO AI CONTRIBUENTI OBBLIGATI
ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

Fascicolo 1 (*)

Dati personali – Compilazione del frontespizio

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

Fascicolo 2 (*)

Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo

Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Quadro RI – Redditi di capitale

Quadro RL – Redditi diversi

Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

Quadro RR – Contributi previdenziali

Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

Quadro AC - Amministratore di condominio

Persones fisiche non residenti - Guida alla compilazione del Modello UNICO 2002

Fascicolo 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Le novità della disciplina del reddito d'impresa

Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG - Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD - Allevamento di animali

Quadro RS - Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Quadro RQ - Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RJ - Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY - Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti - Applicazione dell'imposta sostitutiva (artt. da 12 a 16 della L. n. 342 del 2000)

Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

INDICE

	pag.		pag.
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE			
1. Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RS	3	8. Istruzioni per la compilazione del quadro RQ	42
2. Istruzioni per la compilazione del quadro RE	3	9. Istruzioni per la compilazione del quadro RJ	43
3. Le novità della disciplina del reddito d'impresa	6	10. Istruzioni per la compilazione del quadro RY	44
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RF	12	11. Istruzioni per la compilazione del quadro RU	46
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RG	17		
6. Istruzioni per la compilazione del quadro RD	25	II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA	71
7. Istruzioni per la compilazione del quadro RS	33		
	38	APPENDICE	72
		STUDI DI SETTORE	78

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. produzione o vendita in luoghi diversi;
2. esercizio di più attività;
3. esercizio di più attività in luoghi diversi;
4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2001 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Vedere in APPENDICE l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG74U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D.

Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate.

Vedere in APPENDICE l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, e dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro, pari a lire 100 milioni;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del TUIR. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del TUIR). Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del TUIR. Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

- a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote

di reddito ai fini dell'IRPEF e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2001;

b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del TUIR; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'IRPEF e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare. Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede)

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Per ulteriori informazioni può essere utile vedere nell'APPENDICE del FASCICOLO II, le voci "Altri redditi di lavoro autonomo" e "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del TUIR, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

SEZIONE I

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio del Fascicolo I, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nel Fascicolo 3, paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Con-

corrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4** colonna 3, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

- Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) da evidenziare in colonna 1;
- Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146) da evidenziare in colonna 1;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge n. 383 del 2001) da evidenziare in colonna 2

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Studi di settore"

TOTALI COMPENSI

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **rigi RE2, RE3 e RE4** (colonna 3).

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, pari a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli ed euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È importante sapere che non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;

- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69, pari a lire 1,5 milioni, per i motocicli e euro 413,17, pari a lire 800.000, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

È importante sapere che non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2001 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3, voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni"

Nel **rigo RE10**, indicare:

- a **colonna 1**, l'importo relativo al costo del lavoro emerso (art. 1 legge 383 del 2001), già indicato in colonna 2.
- a **colonna 2**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
 - l'importo indicato a colonna 1;
 - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali;
Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76, pari a lire 350.000; il predetto limite è elevato a euro 258,23, pari a lire 500.000, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
 - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
 - le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
 - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE5**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni de-

stinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Può essere utile consultare il capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" del fascicolo III parte I

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, così come determinato nel quadro RS del fascicolo 3.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi **da rigo RE6 a rigo RE18**.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE5** e quello di **rigo RE19**.

Il rigo RE21 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- **Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001** (può essere utile consultare "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" nel fascicolo III, parte I). **Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.**
- **Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.** L'art. 13 della Legge 388/2000 ha previsto, infatti, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del TUIR.
- **Regime sostitutivo per le attività marginali.** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto, infatti, un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.822,84, pari a lire 50 milioni. Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art. 14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del TUIR (righe da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono state individuate con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002.

Nel **rigo RE21** indicare:

- a **colonna 1**:
 - **Il codice 1** in caso di presentazione di domanda di emersione;
 - **Il codice 2** in caso di regime fiscale delle nuove iniziative produttive;
 - **Il codice 3** in caso di regime fiscale delle attività marginali.
 - a **colonna 2** l'imposta sostitutiva, calcolata sull'importo di colonna 3, pari al:
 - 10% **se indicato il codice 1**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 1802;
 - 10% **se indicato il codice 2**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4025;
 - 15% **se indicato il codice 3**. Tale imposta va versata nei termini previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF con il modello di pagamento F24. A tal fine è stato istituito il codice tributo 4026.
 - a **colonna 3** il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:
 - **se indicato il codice 1** – alla differenza tra il rigo RE20 di questa dichiarazione e quello della dichiarazione precedente; se l'importo è minore di zero indicare zero. Si precisa che questo importo, non può, in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso.
 - **se indicato il codice 2 o 3** – all'importo di rigo RE20.
- Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 riportare zero.

REDDITO (O PERDITA) SOGGETTO A IMPOSTA ORDINARIA

Nel **rigo RE22** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE20 e l'importo di rigo RE21 colonna 3 (solo se indicato il codice 1). Tale importo dovrà essere sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1 col. 2. Chi non ha presentato apposita dichiarazione di emersione e non rientra in nessuno dei regimi sostitutivi sopra descritti dovrà riportare a rigo RE22 l'importo di rigo RE20.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Nel **rigo RE23**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Indicare tale importo al netto dell'eventuale agevolazione prevista dall'art. 4 della Legge 383/2001 (da evidenziare nel rigo RE17), sommarlo agli altri redditi IRPEF e riportarlo al rigo RN1, colonna 2.

Nel **rigo RE24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del TUIR.

Nel **rigo RE25**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale. Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel **rigo RE26**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE27**, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;

Nel **rigo RE28**, indicare gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 3 la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Può essere utile consultare il capitolo "Le novità della disciplina del reddito d'impresa" del fascicolo III parte 1

Ritenute d'acconto

SEZIONE II SOGGETTI NON OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai rigli RE25 e RE26

Totale netto compensi, proventi e redditi

Ritenute d'acconto

Nel **rigo RE29**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi **da rigo RE25 a rigo RE28**.

Nel **rigo RE30**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 25 per cento dei proventi di **rigo RE25**;
- 15 per cento dei compensi di **rigo RE26**.

Nel **rigo RE31**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE29** e quello di **rigo RE30**. Sommare l'importo di **rigo RE31** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 2**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE32**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN26, colonna 2**, del **quadro RN**.

3. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000 e nel 2001 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
- Legge 29 marzo 2001, n. 134, concernente «Modifiche alla legge 30 aprile 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Prime norme per il rilancio dell'economia»;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)»;

Oneri di utilità sociale

1. L'art. 38 della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del TUIR la lettera c-nonies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 11 aprile 2001 con il quale sono individuati i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni.

Con l'art. 4 del citato decreto ministeriale è stabilito che i soggetti che effettuano erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali – Segretariato Generale – Servizio I – ed al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento:

- le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
- i soggetti beneficiari.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107/E del 31 dicembre 2001.

2. L'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del TUIR, la lett. c-octies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 1.549,37, pari a 3 milioni di lire, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

- Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'11 gennaio 2001.
3. L'art. 94 della legge n. 388 del 2000, ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del TUIR la lettera c-undecies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.
- È previsto, inoltre, che il Ministro della Salute individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

Disposizioni in materia di autotrasporto

Ulteriore deduzione dal reddito

L'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 8 dell'art. 79 del TUIR con la previsione di un'ulteriore deduzione dal reddito a favore della imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.

La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.

La suddetta deduzione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

Esercenti impianti di distribuzione di carburante

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

Modifiche alla disciplina DIT

L'art. 8, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima.

L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale investito ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997.

Non assumono, pertanto, rilevanza gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2001, mentre rilevano tutti i decrementi anche se successivi a tale data.

Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997 (persone fisiche e società di persone) l'agevolazione DIT continua ad applicarsi con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001; anche in tal caso occorre tener conto di tutti i decrementi anche se successivi al 30 giugno 2001.

In alternativa ai benefici DIT e per ciascun periodo di imposta, è prevista l'opzione in favore dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001. Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale e nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Detassazione degli investimenti ambientali

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.

Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:

- i corrispettivi derivanti dalle cessioni;
- i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.

A titolo esemplificativo valga la seguente ipotesi:

• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2001	1.000.000
• Corrispettivi derivanti dalla cessione delle predette immobilizzazioni materiali (avvenuta nel periodo d'imposta 2002)	<u>800.000</u>
• Differenza	200.000
• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2002	<u>2.000.000</u>
• Reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2002 (2.000.000 - 200.000)	<u>1.800.000</u> =====

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

Disposizioni in materia di attività marittime

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

L'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Inoltre, il comma 66 dell'art. 145 della legge n. 388 dispone che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fiscale previsto dal più volte citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, è compresa anche la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L'art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR, realizzati dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento.

Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

Il regime agevolato, che si applica per il periodo d'inizio attività e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR.

Regime fiscale delle attività marginali

L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le persone fisiche e le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a euro 25.822,84, pari a 50 milioni di lire.

L'agevolazione consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dei soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento. Tale reddito è determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base agli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR.

Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

Spese per prestazioni di lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000:

- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
- per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

Accantonamenti ai fondi di previdenza

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 2000 all'art. 70 del TUIR:

- gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2 del TUIR. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

Emerione del lavoro irregolare

Con gli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001, come modificati ed integrati dall'art. 21 della legge n. 409 del 2001 e dall'art. 9, comma 15, della legge n. 448 del 2001, sono previsti incentivi sia fiscali che contributivi per i datori di lavoro che, oltre a provvedere a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione di una dichiarazione di emersione entro il termine del 30 giugno 2002, si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.

In particolare, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere, sul predetto incremento si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali del 10, del 15 e del 20 per cento, rispettivamente, per l'anno d'imposta 2001 e per i due successivi.

Detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale

L'articolo 4 della legge 383 del 2001 ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nell'anno d'imposta 2001, ma successivi al 30 giugno 2001, e in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta con investimenti maggiori.

Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.

L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è influente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del TUIR.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, TUIR) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfettari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.

Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del TUIR.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.

Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.

L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.

In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Sempre l'art. 4, al comma 2, estende l'ambito oggettivo di applicazione alle spese sostenute per servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni, utilizzabili dal personale, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tra queste ultime rientra, oltre al costo del personale docente, anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, con il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.

Tale agevolazione, diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, riguarda il 50 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza raffronto con gli esercizi precedenti.

Le spese devono essere assunte al netto di eventuali contributi e possono concernere indifferentemente quelle relative a servizi acquistati all'esterno e quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.

L'effettività delle spese sostenute deve essere attestata anche a posteriori dal presidente del collegio sindacale, ovvero in assenza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il comma 6 dello stesso art. 4 prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

L'art. 4, infine, al comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge dell'agevolazione, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

Pertanto, i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcoleranno l'acconto relativo al periodo di imposta 2003 sulla base dell'imposta liquidata per il 2002, dovranno rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

**Legge 28 dicembre
2001, n. 448
(Finanziaria 2002)**

Rivalutazione e riconoscimento dei maggiori valori dei beni (Articolo 3, commi da 1 a 3)

La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

A differenza della precedente normativa, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione o affrancamento è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stato eseguita.

Pertanto, è da tale ultimo esercizio che si possono calcolare le maggiori quote di ammortamento o che rileva il valore rivalutato o affrancato ai fini della determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza.

Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta (Art. 4)

È previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta (anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001) ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

Studi di settore (Art. 9, commi 12 e 13)

Per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, tutti i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, i ricavi o compensi in dichiarazione a nulla rilevando che gli studi siano applicabili per la prima volta nel periodo d'imposta 2001 o che siano stati approvati in periodi d'imposta precedenti.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

L'imprenditore che esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 può compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella "Attività di agriturismo".

L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Il quadro RF si compone:

- del riquadro "Determinazione del reddito";

e dei seguenti prospetti:

- dati di bilancio;
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF2 o RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Determinazione del reddito

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF24**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS2** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF4** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso TUIR, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF25** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Redditi derivanti da partecipazioni in società

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, da indicare nel **rigo RF6** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF27**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF26** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF22** tra le altre variazioni in aumento).

Redditi dei terreni e dei fabbricati

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del TUIR) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Immobili di interesse storico o artistico"

Nei **righe RF8 e RF28** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali degli immobili sono rivalutate del 5 per cento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusto il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del TUIR devono indicare:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF28** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del TUIR determinano il reddito della parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del TUIR, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF22** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del TUIR (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF28**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF28** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare:

- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF28** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF9, colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), da evidenziare in **colonna 1**;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge 383 del 2001). L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del TUIR.

Nel **rigo RF12** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del TUIR e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2:

- lett. c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni;
- lett. c-octies), a favore delle società sportive dilettantistiche, se di importo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni;
- lett. c-octies), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni;
- lett. c-nonies) e c-undecies).

Vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa".

Nel **rigo RF14** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del TUIR, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Vedere in APPENDICE, voce "Plusvalenze iscritte"

Nel **rigo RF15** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del TUIR, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 (vedere la voce "Rivalutazione dei beni" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa").

Per effetto del comma 10-bis dell'art. 67 del TUIR, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti e degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del TUIR.

Vedere in APPENDICE, voce "Spese di manutenzione e riparazione"

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione.

Nei **rigi RF18 e RF19** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni e gli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel **rigo RF22**.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del TUIR, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno espresse nel rigo RF32.

Nel **rigo RF21** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RF22** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del TUIR va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei con-

ti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di chiederla;

- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1, del TUIR. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Per entrambe le categorie di spese indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del TUIR;
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR;
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del TUIR;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Vedere in APPENDICE, voce
"Spese per trasferte"

Vedere in APPENDICE, voce
"Beni la cui cessione non
è considerata destinazione
a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa"

Nel **rigo RF23** va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF4 a RF22.

Nel **rigo RF29** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all'art. 58 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di impresa.

Vedere in APPENDICE, voce
"Quote di partecipazione
agli utili spettanti agli
associati in partecipazione"

Nel **rigo RF30** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF31** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).

Nel **rigo RF32, colonna 2**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- il costo del lavoro emerso, ove non contabilizzato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, il cui importo va evidenziato anche in **colonna 1**;
- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del TUIR, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proven-

Vedere in APPENDICE, voce
"Credito d'imposta"

ti percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel rigo RN23 del quadro RN;

- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del TUIR;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del TUIR);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- l'importo forfetario di euro 56,81, pari a lire 110.000, al giorno, elevate a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione.

Vedere in APPENDICE, voce
"Spese per trasferte"

Nel **rigo RF33, colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei rigi RS18 e RS19, colonne 1 e 2, già compreso nell'importo da indicare a colonna 2.

Nella **colonna 2**, va indicato:

- l'importo esposto in colonna 1;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000.

Vedere in APPENDICE, voce
"Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

Nel **rigo RF34** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RF24 a RF33.

Nel **rigo RF35** va indicata la differenza tra **rigo RF23** e **rigo RF34**. Se tale differenza è negativa riportare il segno meno ("–").

Nel **rigo RF36** va indicata la somma algebrica (se negativa, preceduta dal segno meno "–") tra l'importo dell'utile (**rigo RF2**) ovvero della perdita (**rigo RF3**) e l'importo di **rigo RF35**.

Nel **rigo RF37** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di **rigo RF36**, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche) e c-octies) (a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del TUIR, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, 1.032,91 e 1.549,37, pari a 4 milioni, 2 milioni e 3 milioni di lire. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF36 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF38**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RF39** va indicata la differenza tra il **rigo RF36** e le erogazioni liberali di **rigo RF37**. Qualora nel rigo RF36 sia indicata una perdita, nel **rigo RF39** deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del **rigo RF38**.

Se nel rigo RF39 è indicata una perdita, tale perdita va riportata nel **rigo RF43**, nel rigo RF47 va indicato zero e non devono essere compilati i rigi da RF40 a RF41 e da RF44 a RF46.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria" e "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Si fa presente che la perdita di rigo RF43 può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone e assimilate. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS10 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS11 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel **rigo RF40, colonna 2**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n.383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF39 e l'importo di rigo RF38 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero. Si precisa che, per le persone fisiche, la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.

Nella **colonna 1** va indicata l'imposta sostitutiva complessiva dell'impresa individuale pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2. Tale imposta va versata con **codice tributo 1802**.

Nel **rigo RF41** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF39 e quello di rigo RF40.

Nel **rigo RF42** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RF43** deve essere indicato il reddito (o la perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore, pari alla differenza tra i rigi RF41 e RF42.

Nel **rigo RF44** va indicato il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, e risultante dal rigo RJ9.

Nel **rigo RF45** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF43 e quello di rigo RF44.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Se tale importo è positivo, nel **rigo RF46** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RF45.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RF45 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RF47** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF45 e quello di rigo RF46

Vedere in APPENDICE, voce "Credito d'imposta"

Nel **rigo RF48, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa nonché il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei rigi RN2 e RN23 del quadro RN.

Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del TUIR, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nella **colonna 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del TUIR.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei rigi RN25 e RN29 del quadro RN.

Nel **rigo RF49** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2001, per la quota spettante all'imprenditore.

Dati di bilancio

La compilazione di questo prospetto, rigi da RF50 a RF59, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nei **rigli RF50** e **RF51** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF52** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

Nei **rigli RF53** e **RF54** va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF55** va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel **rigo RF56** va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel **rigo RF57** va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel **rigo RF58** va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del TUIR nonché dalle prestazioni di servizi.

Nel **rigo RF59** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF60**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:

- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF61**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF62**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del TUIR che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF63**, va indicata la differenza degli importi dei **rigi RF61 e RF62**. Se l'importo di rigo RF62 è superiore a quello di rigo RF61 va indicato zero.

Nel **rigo RF64**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.

Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF64 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF66 della medesima colonna.

Nel **rigo RF65** va indicato, **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF65, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF66 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF65.

Nel **rigo RF66**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti, al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3, che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, per i quali, tuttavia, non rilevano i predetti limiti percentuali.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del TUIR se nell'anno **2000** hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a **euro 309.874,14**, pari a **lire 600 milioni**, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a **euro 516.456,90**, pari a **lire 1 miliardo**, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività; se non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 18 dal D.P.R. 12 aprile 2001 n. 222, gli effetti della norma regolamentare, che ha elevato il primo dei predetti limiti da euro 185.924,48 a euro 309.874,14, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 28 giugno 2001.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro va compilato anche:

- dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- dai contribuenti minimi che determinano forfaitariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge (con riguardo a questi ultimi vedere le istruzioni al rigo RG28);
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le attività marginali, ai sensi dell'art. 14 di tale legge.

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2001, adottando il regime di contabilità semplificata.

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nell'anno 2000 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 2001 al regime previsto dall'art. 79 del TUIR, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2001, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo".

L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le **colonne 2 e 3 del rigo RG1**, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Determinazione del reddito

Vedere in APPENDICE la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **rigo RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Nel rigo RG2, **colonna 1**, il contribuente può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.

La **colonna 2**, va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG19**, evidenziandolo in colonna 1, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfaitariamente riconosciuti. In tal caso non vanno compilati i rigi da RG11 a RG18.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo. Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve, inoltre tener conto:

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;

- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **rigo RG4, colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

- Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), da evidenziare in **colonna 1**;
- Emersione del lavoro irregolare (art. 1 della legge 383 del 2001). L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del TUIR, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del TUIR, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del TUIR alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel **rigo RS2**, che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2001.

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del TUIR, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2001, da evidenziare nel quadro RS, **rigo RS4**, la scelta va effettuata indicando nel **rigo RS5** del predetto quadro la quota costante.

In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del TUIR);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

Vedere in APPENDICE la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederlo.

Nel **rigo RG9** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del TUIR;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 2000, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR nella formulazione precedente alle modifiche recate dalla legge n. 449 del 1997.;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del TUIR, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del TUIR, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG9.

Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Immobili di interesse storico o artistico"

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR. Ai sensi del D.L. n. 167 del 2000, convertito dalla legge n. 299 del 2000, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 56,81, pari a lire 110.000 al giorno, elevate a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000);

Qualora il contribuente si sia avvalso dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, evidenziare anche in **colonna 1** il costo del lavoro emerso.

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del TUIR. Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all'annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR comprensivo di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati.

Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui all'art. 67, comma 10-bis, del TUIR soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, pari a lire 1.000.000.

Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. I canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'art. 67 del TUIR, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa, sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del TUIR.

Nel **rigo RG19, colonna 2**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del TUIR. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del TUIR;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del TUIR, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Le spese di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79, comma 7, del TUIR agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro, pari a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro, pari a 12 milioni, e fino a 77.468,53 euro, pari a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro, pari a 150 milioni, e fino a 92.962,24 euro, pari a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2001, tale deduzione è pari a euro 29,24, pari a lire 56.610, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 47,94, pari a lire 92.820, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del TUIR:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
 - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
 - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.

La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del TUIR;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater), c-septies), c-nonies), c-decies) e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a 2.065,83 euro, pari a 4 milioni di lire, c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), se di importo non superiore a 1.032,91 euro, pari a 2 milioni di lire, c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a 1.549,37 euro, pari a 3 milioni di lire, (vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa");
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del TUIR;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG20, colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei rigi RS18 e RS19, colonne 1 e 2, già compreso nell'importo da indicare a colonna 2.

Nella **colonna 2**, va indicato:

- l'importo esposto in colonna 1;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel **rigo RG21** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG11 a RG20.

Nel **rigo RG22** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG10, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG21.

Nel **rigo RG23** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG22, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del TUIR se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, 1032,91 e 1.549,37, pari a 4 milioni, 2 milioni e 3 milioni di lire. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

Nel caso in cui nel **RG22** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG24**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG25** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG22 e le erogazioni liberali di rigo RG23. Qualora nel rigo RG22 sia indicata una perdita, nel rigo RG25 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG24.

Il rigo RG26 deve essere compilato nei seguenti casi:

- **Presentazione di dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001** (vedere la voce "Emersione del lavoro irregolare" nel capitolo 3 "Le novità della disciplina del reddito d'impresa"). **Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.** Per le persone fisiche la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.
- **Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali.** L'art. 13 della Legge 388/2000 ha previsto, infatti, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 79 del TUIR.
- **Regime fiscale delle attività marginali.** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque non superiore a 25.822,84 euro, pari a 50 milioni di lire. Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito, che si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 79 del TUIR, ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15 per cento. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 pubblicato in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, sono state individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali. I ricavi rilevanti al fine della determinazione del reddito ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 388 del 2000 devono essere indicati nella colonna 3 del rigo RG2.

In **colonna 1**, va indicato :

- il **codice 1** se si è presentata domanda di emersione;
- il **codice 2** se si rientra nel regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 3** se si rientra nel regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:

- **se indicato il codice 1**, alla differenza tra l'importo di rigo RG25 e quello di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **se indicato il codice 2 o 3**, all'importo di rigo RG25.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 riportare zero.

In **colonna 2**, va indicato :

- **se è stato indicato il codice 1**, l'imposta sostitutiva complessiva dell'impresa individuale pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando nel modello F24 il **codice tributo 1802**;
- **se è stato indicato il codice 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando nel modello F24 il **codice tributo 4025**;
- **se è stato indicato il codice 3**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando nel modello F24 il **codice tributo 4026**;

Nel **rigo RG27**:

- riportare il rigo RG25, se non si è compilato il rigo RG26;
- riportare la differenza tra il rigo RG25 ed il rigo RG26, colonna 3, qualora nel rigo RG26, colonna 1, sia stato riportato il codice 1;
- qualora siano stati indicati il codice 2 o 3 non dovranno essere compilati il presente rigo ed i successivi.

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rile-

vanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel **rigo RG28**, che va compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 3** il reddito (o la perdita), pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, ridotto del reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG20, colonna 1.

Nel **rigo RG29** vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Nel **rigo RG30** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG27 (ovvero RG28, colonna 3, nel caso di contribuente minimo) e l'importo di rigo RG29.

Se l'importo di rigo RG30 è positivo, nel **rigo RG31** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG30.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG30 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG32** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG30 e quello di rigo RG31, colonna 2.

Nel **rigo RG33, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righe RN2 e RN23 del quadro RN.

Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG34** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2001, per la quota spettante all'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato TUIR.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato, entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali, in corso di pubblicazione.

Al riguardo, con riferimento al biennio 2001/2002, è stato stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, di altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del TUIR non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del TUIR secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

- nella **Sezione I**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella **Sezione II**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SEZIONE I

- nelle **colonne 1 e 2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle **colonne 1 e 3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del TUIR;
- nelle **colonne 2 e 4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscano beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

**Schema
per la determinazione
del reddito agrario
complessivo
normalizzato e
del numero dei capi
ridotti all'unità
di misura**

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante 1	Coniuge 2	Totali (col. 1 + col. 2) 3		
	I				x 56,389	
	II				x 32,222	
	III				x 37,593	
(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.	IV				x 13,426	
(***) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'alleva- mento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condatti in affitto.	V				x 11,934	
	VI				x 1,00	
	TOTALE					TOTALE A reddito agrario normalizzato

Sez.2 Determinazione del numero di ani- mali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati 1	Coefficiente di normaliz- zazione	Numero dei capi normalizzati 2			4
	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000				
	Vitelloni		1.050,000				
	Manze		600,000		Storne, pernici e coturnici	3	3,000
	Vitelli		250,000		Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500
	Suini da riproduzione		700,000		Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000
	Suinetti		20,000		Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500
	Suini leggeri da macello		200,000		Conigli e porcellini d'India		3,375
	Suini pesanti da macello		300,000		Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000
	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		Volpi		115,000
	Galline ovaiole		18,500		Ovini e caprini da riproduzione		230,000
	Polli da allevamento e fagiani		3,500		Agnelloni e caprini da carne		36,500
	Polli da carne		2,375		Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000
	Galletto		1,000		Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000		Cinghiali e cervi		250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500		Daini, caprioli e mufloni		125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000		Equini da riproduzione		1.300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000		Puledri		500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000		Alveari (famiglie) (***)		200,000
	Faraone da riproduzione		14,500		Lumache consumo q.li (***)		200,000
	Faraone		3,000		Struzzi da riproduzione		175,000
	Storne, pernici e coturnici da rip.		9,500		Struzzi da carne		125,000
					Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)		
				Totale parziale (riportare a col. 4)			

Determinazione del reddito

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del TUIR, deve essere indicato:

- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;
- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569 se si utilizza il modello in euro o 100.000 se si utilizza quello in lire. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabile entro il limite previsto dall'art. 29 del TUIR;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 0,058532 se si utilizza il modello in euro o 113,34 se si utilizza quello in lire. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266 se si utilizza il modello in euro o 56,67 se si utilizza quello in lire) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 se si utilizza il modello in euro, o 113,34 se si utilizza quello in lire, si applica il parametro 0,029266 se si utilizza il modello in euro, o 56,67 se si utilizza quello in lire, e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del TUIR, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel **quadro RF** apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso non vanno compilati i righe da RD5 a RD9. Nel **rigo RD5** deve essere indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righe RS18 e RS19, colonne 1 e 2.

Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di impresa (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la deter-

Vedere in APPENDICE, voce
"Perdite d'impresa
in contabilità ordinaria"

minazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel quadro RS, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito detassato dovrà essere indicato solo nel rigo RF33, ovvero nel rigo RG20, e non andrà compilato il presente rigo RD5. Nel **rigo RD6** vanno dedotte le eventuali quote del reddito, al netto del detassato (RD4 - RD5), spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD7** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD4 e la somma tra l'importo di rigo RD5 e di rigo RD6; l'eventuale perdita può essere riportata nel rigo RH8 e per l'eccedenza nel rigo RS10 (o RS11), senza compilare i rigi RD8 e RD9.

Nel **rigo RD8** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD7. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD7 si procede alla compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno.

L'eventuale eccedenza di perdite non compensate va indicata nell'apposito prospetto del quadro RS, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RD9** va indicata la differenza tra i rigi RD7 e RD8.

L'importo di rigo RD9 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN.

Nel **rigo RD10** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE IN CORSO DI APPROVAZIONE

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorleto Uliveto mandorleto pistacchiato Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto	Pioppeto Pistacchiato Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salcelo Sughereto
Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorleto Uliveto	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelseto Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandorleto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Seconda fascia</i>	<i>Terza fascia</i> Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto		<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - LIRE

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Lire 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numero capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$
	a	b	c	d	e
1 ^a (v. tabella 1)	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 ^a (v. tabella 1)	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 ^a (v. tabella 1)	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 ^a (v. tabella 1)	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 ^a (v. tabella 1)	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 ^a (v. tabella 1)	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - EURO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numero capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$
	a	b	c	d	e
1 ^a (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2 ^a (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3 ^a (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4 ^a (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5 ^a (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6 ^a (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3 - LIRE

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER L. 100.000 DI R.A.						[D] Impossibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 170.000 1	R.A. 144.500 2	R.A. 25.500 3	R.A. 306.000 4	R.A. 76.500 5	R.A. 2.465.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	98.972,60
Vitellini		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	59.465,02
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	34.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	39.697,80
Suine	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Suini pesanti da macello	9 mesi	800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	17.000,00
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	1.671,68
Galline ovaiole	3 mesi	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	1.048,32
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	1.938,33
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	1.348,58
Galletto	2 mesi	12	2.520,00	2.520,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Tacchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	2.719,74
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	481,67
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	1.133,33
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	1.813,28
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	566,67
Faraona da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	821,68
Faraona	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	1.700,00
Stam, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Stam, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	1.700,00
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	538,34
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	2.520,00	2.520,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	56,67
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	1.218,38
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	1.911,25
Lepri, visoni, nutrie e cincilla		20	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	1.416,67
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	6.517,82
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	13.029,76
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	2.068,42
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	18.130,49
lunache consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	14.166,67
Daini, caprioli e mulloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,14	73.724,49
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,46	28.333,33
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
lunache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	11.333,33
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	9.917,64
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	7.083,33

TABELLA 3 - EURO

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER EURO 51,64569 DI R.A.						[D] Impossibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767 1	R.A. 74,62802 2	R.A. 13,16965 3	R.A. 158,0358 4	R.A. 39,50895 5	R.A. 273,06626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51.115,082
Vitellini		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,68	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30.711,119
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17.559,534
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7.316,473
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20.502,203
Suine	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04			

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG e RH:

- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno;
- Detassazione del reddito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133/99, come introdotta dall'art. 3, comma 1 lett. d), della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai **righi RG5** e **RG6** del quadro RG e dei **righi RF4, RF5, RF24** e **RF25** del quadro RF.

Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare

Per compilare il prospetto si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- in **colonna 3**, la quota di reddito tassato ordinariamente;
- in **colonna 4**, la quota di reddito agevolabile ai fini DIT;
- in **colonna 5**, la quota del reddito relativo all'anno 1999 rideterminato per effetto dell'art. 11-bis della legge n. 133/1999 indicato nel **rigo RS28, colonna 2**. Qualora il dichiarante non sia tenuto a rideterminare il reddito, nella colonna va indicato l'eventuale reddito agevolato imputato nel secondo periodo precedente o, se minore, quello rideterminato nel periodo precedente. Nel caso in cui il collaboratore a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo d'imposta 1999 non partecipi all'impresa, devono essere compilate solo le colonne 1 e 5;
- in **colonna 6**, la quota del reddito relativo all'anno 2000 rideterminato per effetto dell'art. 11-bis della legge n. 133/1999 indicato nel **rigo RS41, colonna 2**. Qualora il dichiarante non sia tenuto a rideterminare il reddito, nella colonna va indicato l'eventuale reddito agevolato imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il collaboratore a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo d'imposta 2000 non partecipi all'impresa, devono essere compilate solo le colonne 1 e 6;
- in **colonna 7**, la quota delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 8**, la quota del credito d'imposta ordinario;
- in **colonna 9**, la quota del credito d'imposta limitato.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2001.

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il **rigo RS10** è riservato ai contribuenti che nel periodo dal 1996 al 2001 hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RD) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Si ricorda che il presente prospetto non va compilato dalle persone fisiche che hanno subito perdite esclusivamente derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria e non hanno conseguito redditi (o perdite) in imprese commerciali. In tal caso infatti vanno compilati i corrispondenti righi all'interno della Sezione III del **quadro RH**.

Vedere in APPENDICE, voce
"Perdite riportabili senza limiti
di tempo"

Prospetto per la
determinazione
del reddito
detassato ai sensi
dell'art. 4 della legge
n. 383/2001

Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite non compensate dei periodi di imposta indicati nel prospetto.

Nel **rigo RS11** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del TUIR, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali richiamate dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 di tale legge, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata, compresi quelli che determinano il reddito forfetariamente. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del TUIR e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR.

Nel caso sia necessario compilare più volte il presente prospetto, indicare il corrispondente quadro di riferimento al rigo RS1 di ogni singolo modulo.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS12**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta 2001, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righe da RS13 a RS17**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti al 2001, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righe è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RS18**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS12 e la media degli importi indicati nei righe da RS13 a RS17 (con eventuale esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore). Tale importo va indicato nel rigo RF33, o RG20, o RE17 ovvero RD5;
- nel **rigo RS19**, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, **colonna 1**, e di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta, **colonna 2**. Gli importi delle colonne 1 e 2, che rappresentano l'ammontare del reddito agevolabile, vanno indicati nel rigo RF33, o RG20, o RE17 ovvero RD5 unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RS18.

**Prospetto di
rideterminazione
del reddito agevolato
ai sensi dell'art. 2,
comma 11-bis,
della legge n. 133/99**

I soggetti che, nel secondo periodo d'imposta precedente, si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 compilando l'apposito prospetto all'interno del quadro RS del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS20**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS15 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RS 23 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel **rigo RS21**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS13 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche e il valore normale di detti beni destinati al consumo proprio o dei familiari ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RS22**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di rigo RS21;
- nel **rigo RS23**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS20 – RS21 + RS22**;
- nel **rigo RS24**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS18 del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11-bis, quello di cui al rigo RS27 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche (in caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo da considerare non deve essere rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore);
- nel **rigo RS25**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo all'imprenditore e/o ai collaboratori familiari nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS24;
- nel **rigo RS26**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati e degli utili accantonati nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS25. L'importo dei conferimenti effettuati nel periodo d'imposta deve essere ragguagliato all'intervallo di tempo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso;
- nel **rigo RS27**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS24 – RS25 + RS26**;
- nel **rigo RS28, colonna 3**, il minore tra l'importo di rigo RS23 e quello di rigo RS27 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS23. In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo, come sopra determinato, deve essere indicato in **colonna 1** e ripartito, in proporzione alle rispettive quote di spettanza dei collaboratori e dell'imprenditore, tra **colonna 2** e **colonna 3**. Nel presente rigo ed in quelli successivi, RS30 e RS31, per collaboratori devono intendersi quelli presenti nel secondo periodo d'imposta precedente;
- nel **rigo RS29**, l'importo di **rigo RH21 colonna 2** del Modello UNICO 2002 PF, Fascicolo 2;
- nel **rigo RS30, colonna 3**, il reddito effettivamente agevolato nel 1999, di cui al rigo RN5 colonna 1, del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche.
In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria occorre compilare anche le colonne 1 e 2. A tal fine è necessario rideterminare il reddito agevolabile, pertanto, in **colonna 1**, va riportato dal Modello UNICO 2000 Persone Fisiche:
 - per i soggetti in contabilità ordinaria, il minore tra l'importo di rigo RS19, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RF36 (al netto dell'intero reddito agevolabile ai fini DIT, indicato nel rigo RJ12, colonna 2);
 - per i soggetti in contabilità semplificata, il minore tra l'importo di rigo RS15, non rapportato alla quota di spettanza dell'imprenditore, e quello del reddito d'impresa di rigo RG26.L'importo di **colonna 2** è pari alla quota parte di colonna 1 spettante ai collaboratori;
- nel **rigo RS31**, la differenza tra il rigo RS30 e la somma dei rigi RS28 e RS29, relativamente a ciascuna colonna. Se tale importo è negativo indicare zero.
- nel **rigo RS32, colonna 1**, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 1999, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, aumentato dell'importo di rigo RS31, colonna 3 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2000 Persone Fisiche, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RS31, colonna 3.

Nella **colonna 2** l'eventuale maggior imposta rideterminata nel precedente periodo d'imposta nel Modello UNICO 2001 Persone Fisiche.

Nella **colonna 3** la differenza tra colonna 1 e colonna 2: tale importo corrisponde all'imposta da versare con **codice tributo 4002**, indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

I soggetti che, nel periodo d'imposta precedente, si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 compilando l'apposito prospetto all'interno del quadro RS del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS33**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS14 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche;
- nel **rigo RS34**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS12 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche e il valore normale di detti beni destinati al consumo proprio o dei familiari ovvero a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RS35**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza di rigo RS34, per la parte non compresa nel rigo RS22;
- nel **rigo RS36**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS33 – RS34 + RS35**;
- nel **rigo RS37**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS17 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche;
- nel **rigo RS38**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo all'imprenditore e/o ai collaboratori familiari nel periodo d'imposta, per la parte non compresa nell'importo di rigo RS25 e fino a concorrenza del rigo RS37;
- nel **rigo RS39**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza di rigo RS38, per la parte non compresa nell'importo di rigo RS26;
- nel **rigo RS40**, l'importo risultante dalla seguente operazione: **RS37 – RS38 + RS39**;
- nel **rigo RS41, colonna 3**, il minore tra l'importo di rigo RS36 e quello di rigo RS40 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS36. In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria, l'importo, come sopra determinato, deve essere indicato in **colonna 1** e ripartito, in proporzione alle rispettive quote di spettanza dei collaboratori e dell'imprenditore, tra **colonna 2** e **colonna 3**. Nel presente rigo ed in quelli successivi, RS43 e RS44, per collaboratori devono intendersi quelli presenti nel precedente periodo d'imposta;
- nel **rigo RS42**, l'importo di **rigo RH25 colonna 2** del Modello UNICO 2002 PF, Fascicolo 2;
- nel **rigo RS43, colonna 3**, il reddito effettivamente agevolato nel 2000, di cui al rigo RN5 colonna 1, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche.

In caso d'impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria occorre compilare anche le **colonne 1** e **2**. A tal fine è necessario rideterminare il reddito agevolabile; pertanto, in **colonna 1**, va riportato dal Modello UNICO 2001 Persone Fisiche:

- per i soggetti in contabilità ordinaria, il minore tra l'importo di RS18, e quello del reddito d'impresa di rigo RF38 (al netto dell'intero reddito agevolabile ai fini DIT, indicato nel rigo RJ5);
- per i soggetti in contabilità semplificata, il minore tra l'importo di RS18, e quello del reddito d'impresa di rigo RG24.

L'importo di **colonna 2** è pari alla quota parte di colonna 1 spettante ai collaboratori;

- nel **rigo RS44**, la differenza tra il rigo RS43 e la somma dei rigi RS41 e RS42, relativamente a ciascuna colonna. Se tale importo è negativo indicare zero;
- nel **rigo RS45**, l'imposta dovuta in dipendenza dell'applicazione del comma 11-bis dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999. A tal fine occorre rideterminare l'imposta dovuta per il 2000, assumendo come reddito imponibile l'importo di cui al rigo RN5, colonna 2, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, aumentato dell'importo di rigo RS44, colonna 3 del presente quadro. L'imposta così determinata va ridotta di quella indicata nel rigo RN6, colonna 2, del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, e del 19 per cento dell'importo di detto rigo RS44, colonna 3. Tale importo corrisponde all'imposta da versare con **codice tributo 4002** indicando come periodo di riferimento l'anno d'imposta 2001.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.);
- operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva, è esercitata compilando il presente quadro.

Sezione I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge. L'art. 2 del D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal **rigo RQ5**.

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e con l'eccedenza IRPEF da indicare nei rigi successivi.

Nel **rigo RQ7** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'eventuale eccedenza IRPEF di cui al **rigo RN35**, fino a copertura della differenza tra i rigi RQ6 e RQ7.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ6 - RQ7 - RQ8**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 1665**.

Sezione II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ10** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di rea-

lizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ11** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza IRPEF da indicare nei rigi successivi.

Nel **rigo RQ12** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ13** va indicata l'eventuale eccedenza IRPEF di cui al **rigo RN35**, residua a quella impiegata nel rigo RQ8, fino a copertura della differenza tra i rigi RQ11 e RQ12.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ11 - RQ12 - RQ13**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 2728**.

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i rigi da RS12 a RS18 e la colonna 1 del rigo RS19. Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale (indicate nel rigo RS19, colonna 2), ai sensi del comma 2 del predetto art. 4 e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando la somma dei rigi RJ5 e RJ8 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RF41, aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dei rigi RS18 e RS19 colonna 1).

In base alle citate disposizioni dell'art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 (2000), ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.

Il quadro va compilato:

- dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale titolare, anche nel caso in cui non intenda fruire dell'agevolazione, deve compilare il presente quadro al fine di determinare il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge;
- e/o dal socio persona fisica di società di persone commerciali in contabilità ordinaria, dal collaboratore di impresa familiare o dal coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, ai quali, rispettivamente, la società o il titolare dell'impresa ha attribuito una quota del reddito agevolabile ai fini DIT, laddove intendano avvalersi dell'agevolazione in argomento. Tali soggetti sono interessati esclusivamente alla compilazione dei **rigi RJ10, RJ11 e RJ12**.

Il contribuente può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei rigi RJ1, RJ2 e RJ3 – che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi. In tal caso va barrata l'apposita casella di **"Segnalazione"**.

Nel quadro vanno altresì indicati:

- nel **rigo RJ1**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione (2000), con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso, salvi gli eventuali decrementi successivi. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i rigi per la determinazione agevolabile non vanno compilati;

- nel **rigo RJ2**:
 - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta dal 1997 al 2001. Detto importo deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
 - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta dal 1997 al 2001, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ3**:
 - gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;
 - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- nel **rigo RJ4, colonna 2**, la differenza, se positiva, tra l'importo di **rigo RJ1** e la somma degli importi dei **rigi RJ2 e RJ3**. Se il risultato è pari a zero o negativo, i rigi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.
Nell'ipotesi in cui l'esercizio sia inferiore all'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività, indicando i giorni nella colonna 1;
- nel **rigo RJ5**, il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ4;
- nel **rigo RJ6**, l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RJ5, al netto delle quote eventualmente spettanti ai collaboratori in caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo RJ7**, la quota del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore, indicato nel rigo RF43 del quadro RF; in caso di perdita va indicato zero.
Qualora l'importo di rigo RJ7 sia inferiore a quello di rigo RJ6, il reddito agevolabile da indicare nel **rigo RJ9** corrisponde all'importo di rigo RJ7.
Qualora l'importo di rigo RJ7 sia superiore a quello di rigo RJ6, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ8** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ7 e quello di rigo RJ6. In tal caso nel **rigo RJ9** va indicata la somma dei rigi RJ6 e RJ8;
- nel **rigo RJ10**, l'importo di **rigo RH15** del Modello UNICO 2002 PF, Fascicolo 2, relativo all'importo del reddito agevolabile derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale;
- nel **rigo RJ11**, la somma degli importi di rigo RJ9 e di rigo RJ10, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT;
- nel **rigo RJ12**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito;
- nel **rigo RJ13**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ6 e quello di rigo RJ7;
- nei **rigi da RJ14 a RJ17**, le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ8.

10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Sez. I, II e III);
- dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge n. 448 del 2001 (Sez. IV);

Per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione o di affrancamento si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere **dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite.**

L'imposta sostitutiva è versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il **codice tributo 2726.**

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 2000 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Nella Sezione I vanno indicati:

- nel **rigo RY1, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1;
- nel **rigo RY2, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1;
- nel **rigo RY3, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nella Sezione II vanno indicati:

- nel **rigo RY4, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;

- nel **rigo RY5, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY6, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1.

Nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto (massimo tre) e l'importo di ciascuna rata.

Sezione IV

La legge n. 448 del 2001, all'art. 4, ha previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta – anche se imputati al capitale sociale – esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il versamento della suddetta imposta è effettuato utilizzando il **codice tributo 1807**.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nei **righe da RY9 a RY12**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 1**), l'utilizzo degli stessi (**colonna 2**) e l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 3**);
- nel **rigo RY13, colonna 3**, il totale degli importi dei righe da RY9 a RY12 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RY14**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY13, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

1 1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Generalità

Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle imprese individuali gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20% alla media nazionale, che hanno assunto nuovi dipendenti fino al 31 dicembre 2000;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;

- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31.12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999;
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione CEE;
- ai gestori di reti di telerisaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio);
- a favore dei soggetti in regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e ai soggetti che svolgono attività marginali.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo è quella di compensazione nel Mod. F24.

Redazione del quadro in lire o in euro

Per quanto riguarda la valuta adottata per la redazione della dichiarazione, nella compilazione del presente quadro dovranno in ogni caso essere effettuate delle conversioni; infatti in caso di adozione dell'euro per la redazione della dichiarazione dovranno essere convertiti in tale valuta i riporti del periodo precedente e quella parte degli utilizzi espressa in lire, nonché il credito concesso o maturato ove lo stesso non risulti già in euro; viceversa, in caso di scelta di redazione della dichiarazione in lire, dovranno essere convertiti in quest'ultima valuta, moltiplicando per 1936,27, gli utilizzi espressi in valuta euro, in particolare quelli indicati nel modello di pagamento F24 successivi all'1.1.2002. Naturalmente il contribuente provvederà a convertire in euro gli importi del credito residuo ai fini dell'utilizzo successivo alla presente dichiarazione che dovrà necessariamente essere espresso definitivamente in euro.

**Credito d'imposta
concesso a favore
delle piccole e medie
imprese, ai sensi
degli artt. 5, 6 e 8
della legge n. 317
del 1991**

Il primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266. Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713 – "Credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, legge 317/1991"; 6714 – "Credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, legge 317/91".**

Vedere in APPENDICE, voce
"Contributi o liberalità"

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

**Credito d'imposta
concesso
per investimenti
innovativi
(artt. 5 e 6 della legge
n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Modello UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente

- dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta
concesso per le spese
di ricerca**
(art. 8 della legge n. 317
del 1991)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e del rigo RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta
concesso ai titolari di
licenza per l'esercizio
del servizio taxi**
(art. 20 del D.L. n. 331/93
- art.1 D.L. 265/2000
- art. 23 L. 388/2000)

Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art.1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonché di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.

Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma agevolativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza – quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – il credito concesso per l'anno 2001 nel presente quadro RU.

Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

Lo stesso credito, quale che sia la norma istitutiva, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 – credito d'imposta – agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 – credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.

Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce

**Credito d'imposta
alle piccole e medie
imprese per le nuove
assunzioni**
(art. 4 della legge
27 dicembre 1997, n. 449)

- la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
 - nel **rigo RU17, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
 - nel **rigo RU18**, la differenza tra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
 - nel **rigo RU19**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
 - nel **rigo RU20**, la differenza tra l'importo di rigo RU18 e quello di rigo RU19, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6700 – "Credito d'imposta – Incentivi per le piccole e medie imprese – Art. 4, legge 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del TUIR riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU21**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU24 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU22**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per tutti i casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro di servizio di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 non sia pervenuta in tempo utile per consentire l'esposizione del credito nella precedente dichiarazione;**
- nel **rigo RU23, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU21 e di rigo RU22 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24**, la differenza fra la somma dei rigi RU21 e RU22 e la somma degli importi indicati nel rigo RU23, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versa-

menti dell'IRPEF, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali

(art. 11 legge n. 449 del 1997; art. 7, legge n. 488 del 1999)

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività", di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - Art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU25 colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU31 del Mod UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU26**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

- nel **rigo RU30, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU25 e del rigo RU26, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU25 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU28, RU29, RU30, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU31, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU27, RU29, RU30, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997.

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura
(art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77)

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6717 – "Credito d'imposta – Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura – Art. 1, legge 77/1997"**.

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU32, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2 e 3 del rigo RU38 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU37, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU32 e del rigo RU33, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU32 e la somma degli importi dei righe RU34, RU35, RU36, RU37, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU38, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU33 e la somma degli importi dei righe RU34, RU36, RU37 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile

(art. 5 legge 25 febbraio 1992, n. 215)

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle imprese individuali, gestite da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6718 – "Credito d'imposta – Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile – art. 5, legge 215/1992".**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU39, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante rispettivamente dalle colonne 1, 2, 3 e 4, del rigo RU45, del Mod. UNICO/RU/2001;

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

- nel **rigo RU40, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU41, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU39 utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righe RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU44, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righe RU40, RU41, RU42 e RU43 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU44, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU39 e la somma degli importi dei righe RU40, RU41, RU42 e RU43, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

Incentivi occupazionali per le piccole e medie imprese e incentivi per i datori di lavoro

(art. 4 della legge n. 448 del 1998; art. 7 della legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione trovano collocazione sia l'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato, sia quella prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quest'ultima disposizione, da una parte ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che incrementano la base occupazionale nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003 e dall'altra ha modificato la disciplina del credito preesistente.

Infatti il comma 10 del citato art. 7 prevede che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 restano in vigore per le assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000, restringendo quindi la vigenza originaria, fissata al 31.12.2001; nel contempo viene concesso un ulteriore credito d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e con estensione a tutti i datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del TUIR, per gli incrementi occupazionali e con estensione ad un più ampio ambito territoriale rispetto a quello individuato dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998.

Ai sensi del comma 8, le agevolazioni previste dallo stesso art. 7, sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

Riporto del credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998

Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: 6705 – "Credito d'imposta – Incentivi per le medie e piccole imprese – Art. 4, L. 448/98"**.

Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 istituisce un credito di imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31

dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il credito d'imposta spetta nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Ulteriore credito d'imposta di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000

Il comma 10 del citato art.7 ha modificato la disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998 come segue:

- delimitazione temporale della spettanza del credito alle assunzioni operate fino al 31 dicembre 2000;
- sostituzione del precedente beneficio con la previsione di un ulteriore credito di imposta pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente calcolato secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7;
- allargamento della base soggettiva dei beneficiari, non più delimitata alle piccole e medie imprese ma estesa a tutti i datori di lavoro beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 7;
- ampliamento dell'ambito territoriale in cui devono essere ubicate le unità produttive comprendendo, oltre ai territori già individuati nell'art. 4 citato, anche quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché la regione Molise unitamente alla regione Abruzzo.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, né ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: 6732 – "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – Art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e 6733 – "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione – Art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".**

Si segnala che i contribuenti che hanno assunto dipendenti al di fuori della attività professionale o d'impresa e che intendano utilizzare il credito previsto dall'art. 7 della legge n.388 del 2000 non devono compilare questo quadro ma invece il **rigo RN20 del Fascicolo 1 del Modello UNICO 2002 Persone Fisiche**.

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alla circolare n. 1, prot. n. 2001/542 del 3 gennaio 2001 ed alla circolare n. 5 del 26 gennaio 2001.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU49 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **RU47, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU47, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU45 e di rigo RU46 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

(art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

– nel **rigo RU48**, la differenza fra la somma dei rigi RU45 e RU46 e la somma degli importi indicati nel rigo RU47, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448 del 1998, dello scomputo diretto dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata;

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguite nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perché non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi.

Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti hanno riguardato – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997, 22 della legge n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999, e 54 della legge n. 488 del 1999.

Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998. Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31.12. 2000. **L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.**

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla legge 403/1997"; 6710 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 legge 226/1997".**

Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della legge n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della legge n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU53 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU50**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato per i versamenti delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;

Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole
(art. 17, c. 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

- nel **rigo RU51, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU51, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU49 e RU50, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU52**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU49 e RU50 e la somma degli importi indicati nel rigo RU51, colonne 1, 2, 3, 4 e 5 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU51 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Beneficiano del credito di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di macchine agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. **Ai sensi dell'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, detto credito è stato finanziato per il triennio 2001/2003.**

Il credito di imposta è riconosciuto – in occasione dell'acquisto in Italia di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica da parte di persone fisiche e giuridiche, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati, secondo la corrispondenza prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998 aventi determinati requisiti – alle imprese costruttrici o importatrici che abbiano rimborsato al venditore l'importo del contributo statale previsto dall'art. 17, comma 34, della legge n. 449 del 1997. Tale credito può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui è avvenuta la vendita e per i successivi; inoltre, il credito stesso può essere utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito" del modello di pagamento F24: 6711 – "Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole – Art. 17, c. 34, legge n. 449/97".**

Le imprese che beneficiano del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, trasmessa ad esse dal venditore, indicata all'art. 9 del D.M. 25 maggio 1998.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU53**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU57 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54, utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU55, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU55, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai righe RU53 e RU54 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righe RU53 e RU54 e la somma degli importi indicati nel rigo RU55, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU55 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL
(art. 1, legge n. 403 del 1997; art. 145, comma 6, legge n. 398 del 2000)

Beneficiano del credito d'imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per uso promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e le imprese installatrici di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL.

Il credito d'imposta spetta – in occasione delle cessioni a favore di persone fisiche, effettuate a partire dal 1° agosto 1998, di autoveicoli nuovi di fabbrica omologati anche o esclusivamente a metano o a GPL – alle imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale nella misura prevista dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256. Inoltre, il credito spetta, sempre nella misura prevista dal citato decreto ministeriale, anche alle imprese installatrici di impianti a gas metano o a GPL le quali hanno riconosciuto il contributo per le installazioni effettuate, a partire dal 16 agosto 1998 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), su autoveicoli entro l'anno successivo alla data di prima immatricolazione degli stessi, purché quest'ultima abbia avuto luogo a partire dal 1° agosto 1997.

Al fine di stabilire la data di acquisto e la data di installazione fanno fede rispettivamente la richiesta di iscrizione al P.R.A. del contratto stipulato con il venditore ed il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Con disposizione recata dall'art. 145, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'agevolazione è stata finanziata per il triennio 2001/2003.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi, nel caso di imprese costruttrici o importatrici. Ferme restando le medesime modalità di utilizzo, gli installatori possono recuperare l'importo dell'agevolazione nell'esercizio in cui viene effettuato il collaudo all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e nei successivi. Inoltre, i crediti d'imposta possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito apposito codice tributo da utilizzare nella colonna "Importi a credito compensati" del mod. di pagamento F24: 6709 – "Credito d'imposta – Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto – Art. 1 D.L. 324/1997, convertito nella legge n. 403/1997".**

Le imprese beneficiarie del credito sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione, che nel caso di cessione di autoveicoli deve loro essere trasmessa dal venditore, individuata dal comma 8 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU57**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU61 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU58**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58 utilizzato per i versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente;
- nel **rigo RU59, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU59, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU57 e RU58, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU60**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU57 e RU58 e la somma degli importi indicati nel rigo RU59, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU59 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Credito di imposta per la ricerca scientifica

(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della legge n. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275, sopra citato.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 6701 – "Credito d'imposta – Incentivi per la ricerca scientifica – Art. 5, legge 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU61** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU65 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU62** l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini dei versamenti dell'IVA, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n.358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU63, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU61 e di rigo RU62 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64** l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU61 e RU62 e la somma degli importi indicati al rigo RU63 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti dell'IRPEF, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

Metanizzazione della Sardegna

(Legge 31 marzo 1998, n. 73)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73 prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 97 del 27 aprile 1999, che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Il credito d'imposta è concesso, tenuto conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione Europea in materia di regime di aiuto, a valere originariamente nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo. Con l'art. 145, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella notifica alla Commissione delle Comunità Europee, perdessero i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998, per l'esercizio 2000, il credito d'imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio, fosse compensabile nel

corso dell'esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge. **Con disposizione dello stesso comma 9, il credito in questione è stato finanziato anche per l'anno 2001.**

La misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta sono stati fissati con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso e può essere utilizzato per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IRPEF e dell'IVA, dovute anche in acconto, nonché dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358; l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Il credito stesso può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6708 – "Credito d'imposta – agevolazioni per mancata attuazione programma di metanizzazione della Sardegna – Art. 6, legge 73/1998"**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU65** l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU69 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU66** l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dei versamenti, dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione, delle ritenute alla fonte operate sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo;
- nel **rigo RU67, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67 colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dell'IRPEF relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67, colonna 5**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU65 e di rigo RU66, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU68**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU65 e RU66 e la somma degli importi indicati nel rigo RU67, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle ritenute, dell'IVA, dell'IRPEF e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivi a quelli indicati nel rigo RU67 e anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzata nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 – "Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche – Art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999".**

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche
(D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60)

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU72 del Mod. UNICO RU/2001;
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU 69 e di rigo RU70 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2001;
- nel **rigo RU71, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU 69 e di rigo RU70 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU70 e la somma degli importi indicati nel rigo RU71, colonne 1 e 2 che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU71, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta per compensi in natura

(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000. **Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 – "Credito d'imposta per compensi in natura – art. 6, L. 488/99".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU73**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU75 del Mod. UNICO RU/2001;
- nel **rigo RU74**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU73, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU75**, la differenza fra l'importo di rigo RU73 e l'importo indicato nel rigo RU74, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

(art. 8, legge 388 del 2000)

1) GENERALITÀ

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

L'agevolazione fiscale è stata approvata dalla Commissione europea con nota n. 286841 del 13 marzo 2001; tale autorizzazione non riguarda i settori dell'agricoltura e dei trasporti.

Sono escluse dall'agevolazione in questione, oltre ai già menzionati enti non commerciali, le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare n. 41 del 18 aprile 2001. Per le imprese che appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche – quali ad esempio quelle del settore siderurgico e del settore automobilistico – nonché per tutti i progetti di investimento di dimensioni superiori alle soglie definite dalla Commissione europea nella "Disciplina multisettoriale dei grandi progetti d'investimento" l'applicazione del beneficio è

subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione ed ai controlli previsti dalle discipline stesse; per specifici ragguagli si veda il punto 9 della circolare n. 41 del 2001 citata. L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio.

In particolare, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, non è consentito il cumulo dell'incentivo in questione con la detassazione ex articolo 4 della citata legge n. 383 del 2001.

Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis".

Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6734 – Credito d'imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

L'agevolazione, pur essendo automaticamente fruibile, sarà comunque oggetto di controllo fiscale, volto anche a riscontrare, in particolare, il rispetto delle condizioni di non cumulabilità.

Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in immobilizzazioni immateriali che non costituiscono beni, ma meri costi, nonché l'avviamento e, per espressa previsione del comma 2 del citato articolo 8, sono esclusi quelli relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie d'ufficio" di cui alla tabella approvata con D.M. Finanze 31 dicembre 1988, concernente i coefficienti di ammortamento; si precisa al riguardo che tale categoria non comprende anche le macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici ed elettronici, che, pertanto, sono ammessi all'agevolazione in esame; con riguardo, infine, al settore dei trasporti sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti in mezzi di trasporto destinati al trasporto in conto terzi.

Gli investimenti agevolabili devono possedere il requisito della novità del bene, restando esclusi, pertanto, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati; per precisazioni al riguardo vedere il paragrafo 6.3 della citata circolare n. 41 del 2001.

2) L'investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione innanzi menzionati, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà.

Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

3) Determinazione dell'investimento netto

L'ammontare dell'investimento netto è determinato secondo il seguente schema.

Investimento netto

- a) costo complessivo dei nuovi investimenti;
- b) meno costo non ammortizzato dei beni ceduti;
- c) meno costo non ammortizzato dei beni dismessi;
- d) meno ammortamenti (ad esclusione di quelli relativi ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione).

Il costo complessivo dei nuovi investimenti (punto a) rappresenta la somma dei costi sostenuti per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati.

Il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi (punti b e c) è riferito, rispettivamente, alle cessioni ed alle dismissioni di beni strumentali appartenenti alle categorie di beni agevolabili. Gli ammortamenti (punto d) non comprendono le quote di ammortamento relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione.

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale spettante secondo:

- a) la tabella delle misure in vigore per le regioni ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità europea, di seguito riportata, da cui è possibile individuare il limite di fruibilità del credito d'imposta in base alla localizzazione dell'investimento ed alla dimensione dell'impresa:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Regione	Percentuale base	Maggiorazione Piccole e Medie Imprese	Totale PMI	Totale altre imprese
CALABRIA	50%	15%	65%	50%
CAMPANIA	35%	15%	50%	35%
BASILICATA	35%	15%	50%	35%
PUGLIA	35%	15%	50%	35%
SICILIA	35%	15%	50%	35%
SARDEGNA	35%	15%	50%	35%

- b) la tabella delle misure in vigore per le aree territoriali ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea:

Percentuale del credito in base alla dimensione dell'impresa

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOLISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

L'elenco complessivo delle aree ammesse alla deroga in esame è ricavabile dagli allegati alla citata disposizione:

Allegato A, contenente l'elenco dei sistemi locali del lavoro (SLL) ammessi totalmente;

Allegato B, contenente l'elenco dei SLL ammessi parzialmente;

Allegato A/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni compresi in ciascun SLL ammesso integralmente (consultabile in allegato A/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata);

Allegato B/1, contenente l'elenco dettagliato dei Comuni o delle parti di Comuni compresi in ciascun SLL ammesso parzialmente (consultabile in allegato B/1 alla circolare n. 41 del 2001 già citata, tenendo conto della rettifica alla stessa apportata con circolare n. 42 del 26 aprile 2001).

4) La determinazione per stima e quella su base effettiva

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni, ammortamenti, ultimazione di opere e acquisizione di beni rilevanti ai fini dell'agevolazione in esame che prevede di effettuare nel corso del periodo d'imposta.

In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni

e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

5) La rideterminazione del credito d'imposta (le clausole antielusive)

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto. In particolare:

- a) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;
- b) nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;
- c) nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpiazzo dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato; qualora, invece, il costo del nuovo bene sia superiore al costo non ammortizzato del bene sostituito, tale differenza concorre alla determinazione dell'investimento netto del periodo d'imposta in cui il rimpiazzo si è verificato.

6) Il recupero del credito d'imposta non spettante

Il minor credito d'imposta determinato per effetto della decadenza dal beneficio deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

7) Prospetto di calcolo per la compilazione dei righi da RU76 a RU78

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righi da RU76 a RU78, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 mentre le sezioni III e IV vanno compilate una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

Schema di calcolo del credito d'imposta aree svantaggiate

Codice fiscale

Struttura produttiva n.

Periodo d'imposta

Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa	Ubicazione struttura produttiva	Percentuale base spettante	Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)	Percentuale complessiva
SV1	1	2	3	4
Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito	SV2 Investimento lordo			1
	SV3 Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi			
	SV4 Ammortamenti complessivi			
	SV5 Ammortamenti che non rilevano (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)			
	SV6 Abbattimento (SV3+SV4-SV5)			
	SV7 Investimento netto (SV2-SV6)			
	SV8 Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)			
Sezione III Determinazione ed utilizzo del credito complessivo	SV9 Credito complessivo maturato nel periodo			
	SV10 Credito utilizzato in compensazione nel periodo			
	SV11 Credito da riportare nel periodo successivo			
	SV12 Eccedenza da versare			
Sezione IV Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza	Importo utilizzato indebitamente	% sul totale	Giorni valuta	Importo interessi
	SV13			
	SV14			
	SV15			
	SV16			
	SV17			

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni

Sezione I – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – Va indicato:

- nel **rigo SV1, colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1, colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1, colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa, desumibile dalle tabelle sopra riportate al punto 3;
- nel **rigo SV1, colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

Sezione II – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva - va indicato:

- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni strumentali agevolati, costituente l'investimento lordo da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU76, colonna 1**;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi appartenenti alle categorie di beni agevolabili;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni strumentali esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei rigi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto da riportare, complessivamente per tutte le strutture produttive, nel **rigo RU76, colonna 2**;
- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo SV7 la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;

Sezione III – Determinazione ed utilizzo del credito complessivo - va indicato:

- nel **rigo SV9**, la somma degli importi di cui ai rigi SV8 di tutti i prospetti di calcolo che costitui-

sce il credito totale maturato, complessivamente per tutte le strutture produttive, da riportare nel **ri-go RU76, colonna 3**;

- nel **ri-go SV10**, il credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed indicato nella colonna a credito del mod. F24, fino al 31 dicembre 2001; tale importo va trascritto al **ri-go RU77**. L'utilizzo effettuato nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del periodo d'imposta e la data di presentazione della presente dichiarazione, sia a scomputo del residuo, sia relativo al credito calcolato presuntivamente per nuovi investimenti, andrà a confluire negli utilizzi del periodo d'imposta successivo da indicare nella prossima dichiarazione;
- nel **ri-go SV11**, va riportata la differenza positiva tra l'importo del credito complessivo maturato di cui al ri-go SV9 e l'importo utilizzato in compensazione di cui al SV10; tale residuo va trascritto al **ri-go RU78, colonna 3** e potrà essere utilizzato per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **ri-go SV12**, va riportata l'eventuale differenza negativa tra l'importo del credito complessivo maturato di cui al ri-go SV9 e l'importo utilizzato in compensazione di cui al ri-go SV10; tale importo va trascritto al **ri-go RU78, colonna 1**. L'utilizzo oltre la capienza, a seguito di un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, deve essere rifiuto all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della circolare n. 41 del 18.4.2001, secondo lo schema di cui alla sezione successiva. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al ri-go SV1, colonna 4, all'importo di ri-go SV2 e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

Sezione IV – Calcolo degli interessi

Nei righe del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. L'importo complessivo degli interessi va riportato al **ri-go RU78, colonna 2**.

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentato con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a lire 20 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di lire 30 per Kwh di calore fornito.

La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418; art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452).

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza.

Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato D.L. 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).

**Teleriscaldamento
alimentato con
biomassa ed
energia geotermica**
(art. 8, comma 10, lett. f)
della legge n. 448
del 1998; art. 29, legge
388 del 2000)

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a lire 40.000 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.

Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU78 del Mod. UNICO RU/2001, al netto dell'eventuale importo richiesto a rimborso secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 95 del 31 ottobre 2001;
- nel **rigo RU80**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU79 ed RU80, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU82, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU79 ed RU80 e l'importo indicato nel rigo RU81, richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU82, colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU79 e RU80 e l'importo indicato nel rigo RU81, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata.

Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);
- b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di lire 33, 26 al litro, pari a euro 0,017177.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.**

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del TUIR.

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci

(art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - D.P.R. n. 277 del 9 giugno 2000)

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 e le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – "Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU83**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU83 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del D.P.R. n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU85**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU83 e l'importo di rigo RU84.

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il DL 23 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di lire 171.000 per 1.000 litri di prodotto, come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso D.L.

L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in lire 112.000, pari a euro 57,84317, per mille litri di prodotto.

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422;
- c) imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.

I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24: 6731 – "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione – D.L. n. 265/00"; 6736 - "Credito d'imposta – Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori – Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU86**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, esercenti autoservizi e trasporti a fune

(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)

- nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del D.P.R. n. 277 del 2000.
- nel **rigo RU88**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU86 e l'importo di rigo RU87 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

Credito di imposta spettante ai soggetti in regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo ed ai soggetti che svolgono attività marginali
(artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Gli articoli 13, comma 5 e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedono, rispettivamente, per le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ammesse al particolare regime fiscale agevolato, e per le persone fisiche che esercitano attività marginali, un credito d'imposta, pari al 40 per cento del prezzo unitario d'acquisto della apparecchiatura informatica e relativi accessori utilizzati per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, al fine di farsi assistere negli adempimenti tributari dall'Ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale.

Tale credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila, ovvero ad euro 309,87, e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria; In quest'ultimo caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo d'acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza del massimale.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6735 – "Credito d'imposta – Agevolazione per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo – Art. 13, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388"; 6738 – "Credito d'imposta – Agevolazione per le attività marginali – Art. 14, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388".

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU89**, l'ammontare del credito spettante per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU89, utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU91**, la differenza fra l'importo di rigo RU89 e l'importo indicato nel rigo RU90, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Altri crediti d'imposta non più in vigore

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, in quanto non più in vigore.

Tra gli altri, vi potrà essere indicato l'utilizzo del credito residuo concesso ai datori di lavoro ai sensi del D.L. 357 del 1994 per l'incremento della base occupazionale tenendo presente che per l'utilizzo di tale credito in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6716 - Credito d'imposta – Premio di assunzione – Art. 2, D.L. 357/1994, convertito dalla legge 489/1994.

In particolare va riportato:

- nel **rigo RU92**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU93**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'IVA e dell'IRPEF. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM
(art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, conv. dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111 e art. 8 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. dalla legge 29 marzo 1995, n. 95)

Il presente prospetto va utilizzato dalle piccole e medie imprese, individuate nella decisione della Commissione delle Comunità Europee 92/C 213/02, adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, per le quali a norma dell'art. 6 del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione del pagamento dei crediti da esse vantati.

Per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, nei confronti dei menzionati soggetti sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994). La sospensione dei versamenti è ammessa fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano dai decreti del Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti ammessi, ovvero da documentazione avente data certa e asseverata dagli amministratori responsabili delle società creditrici.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, il versamento delle imposte sospese da parte delle imprese ai sensi dell'art. 1 del citato D.L. n. 532 del 1993 deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data in cui, per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori, comprese le imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, viene ad esaurirsi il credito vantato.

Pertanto, i soggetti interessati devono indicare:

- nel **rigo RU94**, l'importo del credito per il quale è operante la sospensione del pagamento dei debiti dell'EFIM e delle società da questo controllate, al netto degli importi indicati per i quali si è fruito della sospensione dei versamenti ai fini delle ritenute, dell'IRPEF, dell'Illor, dell'imposta sul patrimonio netto e dell'IVA nonché delle iscrizioni a ruolo, nella dichiarazione dei redditi relativa al 2000 e in quelle relative agli anni precedenti;
- nel **rigo RU95**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel **rigo RU96, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU96, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta dalla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU96, colonna 3**, l'importo dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU97**, l'importo complessivo delle citate imposte iscritte a ruolo per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU98**, la differenza tra l'importo di rigo RU94 e la somma degli importi dei rigi RU95, RU96, colonne 1, 2 e 3 e RU97.

PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 (approvate con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2002, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2002).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata - Modello UNICO 2002 - deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello ed i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata - Modello UNICO 2002 - ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

APPENDICE – Fascicolo 3

□ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

□ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del TUIR, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro (pari a 1 milione di lire), nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

□ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;

- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, pari a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;

- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. **Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.**

□ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR]

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del TUIR ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del TUIR.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltretutto al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.

Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del TUIR – e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del TUIR, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedi-

menti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

□ **Credito d'imposta**

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del TUIR.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del TUIR, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del TUIR nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Per gli altri crediti d'imposta si rimanda alle voci "Dividendi comunitari", "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi" ed alle altre voci relative a tali crediti in APPENDICE del Fascicolo 1.

□ **Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o

professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

□ **Esercizio di arti e professioni**

L'art.49, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitudine si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel **quadro RE**, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

□ **Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca**

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

□ **Parametri presuntivi di ricavi e compensi**

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR. Per il periodo d'imposta 2001 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di set-

tore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrono una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2001 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente pari a 600 milioni e 1 miliardo di lire), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro (pari a 10 miliardi di lire). A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili si considerano ricavi gli aggu spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

□ **Perdite d'impresa in contabilità ordinaria**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del TUIR dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla

legge. 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel **quadro RF** o **RG**, e/o **RH**, e/o **RD**, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei **quadri RF** o **RG**, e/o **RH** e/o **RD** dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel **quadro RS**, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formati a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formati a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

□ Plusvalenze iscritte

Con le disposizioni recate dai commi 3 e 4, lett. a), n. 2), dell'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato modificato il regime di trattamento delle plusvalenze iscritte nello stato patrimoniale su beni diversi da quelli costituenti magazzino. L'intervento legislativo è consistito, in particolare, nell'abrogazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 54 del TUIR e nella riformulazione della regola contenuta nella lett. c) del comma 1 del successivo art. 76, la cui nuova versione stabilisce che "il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito".

Per effetto di tali modifiche, pertanto, le suddette plusvalenze iscritte non concorrono più alla formazione del reddito e alla determinazione del costo fiscale dei beni rivalutati.

Ai sensi del comma 5 del suddetto art. 21, il nuovo regime trova applicazione a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 1997; esso non riguarda, quindi, le plusvalenze iscritte in bilancio in esercizi anteriori, per le quali continuano a valere le disposizioni previgenti.

Si precisa che, in virtù di quanto stabilito dallo stesso comma 1 del citato art. 76, tale nuovo regime opera nei soli casi in cui nell'ambito del capo VI del TUIR non siano già previste autonome e diverse regole di trattamento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

È il caso, ad esempio, delle partecipazioni di controllo o di collegamento, valutate a norma dell'art. 2426, n. 4 del codice civile o di leggi speciali, in base al c.d. "equity method", per le quali il comma 2-bis dell'art. 54 del TUIR dispone la rilevanza dei maggiori valori iscritti fino a concorrenza delle minusvalenze precedentemente dedotte nonché delle altre immobilizzazioni finanziarie (titoli e partecipazioni) valutate al costo, per le quali si rende applicabile la regola contenuta nel terzo periodo del quarto comma dell'art. 59 del TUIR, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 66 del medesimo TUIR.

Si precisa, inoltre, che secondo la stessa lett. c) del comma 1 dell'art. 76, fanno eccezione alla nuova regola i maggiori valori iscritti la cui esclusione dalla formazione del reddito complessivo sia prevista da una norma speciale; è attualmente il caso dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione di disavanzi di scissione o fusione, per i quali sia richiesto il riconoscimento fiscale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

□ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del TUIR;
- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

□ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2001 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2000 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro, pari a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli

da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'IVA.

Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa IVA, a regimi speciali;

- b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro, pari a 20 milioni di lire. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
- c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2000 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro, pari a 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente avviene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 2001, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

□ Spese di manutenzione e riparazione

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del TUIR, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vin-

colante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi. Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del TUIR, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del TUIR nonché le spese su beni di terzi. Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del TUIR.

Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del TUIR, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del TUIR, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;
- d) esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché a quelle sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000, per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n.488; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del TUIR va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi.

□ Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del TUIR le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, pari a 350.000 lire; il predetto limite è elevato a 258,23 euro, pari a 500.000 lire, per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi

specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

Per effetto del comma 1-quater le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 56,81, corrispondenti a lire 110.000, e a euro 92,96, corrispondenti a lire 180.000, al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

L'art. 62 della legge n. 342 del 2000 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 62, comma 1-quater, del TUIR si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 47, comma 1, lett. a), del TUIR, se la società cooperativa di autotrasporto non fruisce della deduzione dell'importo forfetario né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

□ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2001 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.

Ai fini dell'IVA, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 (lire 500.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni), ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

□ Trasferimento di sede all'estero [art. 20-bis del TUIR]

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

STUDI DI SETTORE

MANIFATTURE

SD01A 15.52.0 15.82.0 15.84.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di gelati; Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati; Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	SD09A 36.11.1 36.12.2 36.13.0 36.14.1 36.14.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni; Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.; Fabbricazione di altri mobili per cucina; Fabbricazione di altri mobili in legno; Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	28.40.1 28.40.2 28.40.3 28.40.4 28.51.0 28.61.0	escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda; Produzione di pezzi di acciaio fucinati; Produzione di pezzi di acciaio stampati; Stampatura e imbottitura di lamiera di acciaio; tranciatura e lavorazione a sbalzo; Sinterizzazione dei metalli e loro leghe; Trattamento e rivestimento dei metalli; Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria; Fabbricazione di utensileria a mano; Fabbricazione di serrature e cerniere; Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; Produzione di filettatura e bulloneria; Produzione di molle; Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate;
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di pasticceria fresca.	SD09B 36.11.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani.	28.62.1 28.63.0 28.71.0	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	SD09C 20.10.0 20.20.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli; Fabbricazione di imballaggi in legno.	28.72.0 28.73.0	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD03U 15.61.1 15.61.2	(in vigore dal 1998) Molitura dei cereali; Altre lavorazioni di semi e granaglie.	20.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.74.1 28.74.2 28.74.3	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.75.1	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali; Estrazione di altre pietre da costruzione; Estrazione di ardesia.	SD09E 20.30.2 20.51.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria; Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili); Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.75.2 28.75.3	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia.	20.52.1	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; Preparazione e filatura di fibre tipo lino; Tessitura di filati tipo cotone.	28.75.4 28.75.5	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD04D 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1 14.50.3	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite; Estrazione di argilla e caolino; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi; Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; Preparazione e filatura di fibre tipo lino; Tessitura di filati tipo cotone.	28.75.6	Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di cassaforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
SD04E 26.70.1 26.70.3	(in vigore dal 1998) Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo; Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	SD21U 33.40.1 33.40.2	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni; Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami.	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di prodotti di panetteria.	SD22U 31.50.0	Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Finissaggio dei tessuti.	SD24A 52.42.5	Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.
SD07B 17.72.0 17.73.0 17.74.0 17.75.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia; Fabbricazione di altra maglieria esterna; Fabbricazione di maglieria intima; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2 17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	(in vigore dal 1999) - Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura; Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero; Pettinatura e ripetinatura delle fibre di lana e assimilate; Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomiti e matasse; attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili; Tessitura di filati tipo lana cardata; Tessitura di filati tipo lana pettinata; Tessitura di altre materie tessili; Fabbricazione di maglierie.	SD24B 18.30.B	Confezione di articoli in pelliccia.
SD07C 18.22.1	(in vigore dal 1999) Confezione di vestiario esterno.	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario.	SD25U 18.30.A 19.10.0	Preparazione e tintura di pelli; Preparazione e concia del cuoio.
SD07D 18.21.0 18.24.3	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	SD18U 26.21.0 26.30.0 26.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.	SD26U 18.10.0	Confezione di vestiario in pelle.
SD07E 18.23.0	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria personale.	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.	SD27U 19.20.0	Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiaio e selleria.
SD07F 18.24.1 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	SD20U 28.11.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore,	SD28U 26.12.0 26.15.1 26.15.2 26.15.3	Lavorazione e trasformazione del vetro piano; Lavorazione e trasformazione del vetro cavo; Lavorazione di vetro a mano e a soffio; Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori);
SD07G 18.24.4	(in vigore dal 1999) Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.	SD21U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.	SD29U 26.61.0 26.63.0 26.66.0	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.
SD08U 19.30.1 19.30.2 19.30.3	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma; Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica.	SD22U 28.21.0 28.22.0 28.30.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore,	SD32U 28.52.0 28.62.2 29.11.1	Lavori di meccanica generale per conto terzi; Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili operatrici; Costruzione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e ac-

	cessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);	29.56.5	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SG43U 50.20.2	(in vigore dal 1998) Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli.
29.11.2	Costruzione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione;	29.60.0	Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni;	SG44U 55.11.0 55.12.0	(in vigore dal 1999) Alberghi e motel, con ristorante; Alberghi e motel, senza ristorante.
29.12.0	Fabbricazione di pompe e compressori (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	29.71.0	Fabbricazione di elettrodomestici (esclusa riparazione cfr. 52.7.);	SG46U 29.31.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di trattori agricoli.
29.13.0	Fabbricazione di rubinetti e valvole;	29.72.0	Fabbricazione di apparecchi ad uso domestico non elettrici (esclusa riparazione cfr. 52.7.).	SG47U 50.20.4	(in vigore dal 1998) Riparazione e sostituzione di pneumatici.
29.14.1	Fabbricazione di organi di trasmissione;	SD33U 27.41.0	(in vigore dal 2000) Produzione di metalli preziosi e semilavorati;	SG49U 50.40.3	(in vigore dal 1998) Riparazioni di motocicli e ciclomotori.
29.14.2	Fabbricazione di cuscinetti a sfere;	36.22.1	Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;	SG50U 45.41.0 45.43.0 45.44.0	(in vigore dal 1998) Intonacatura; Rivestimento di pavimenti e di muri; Tinteggiatura e posa in opera di vetrate.
29.21.1	Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori;	36.22.2	Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e uso industriale.	SG51U 74.84.A	(in vigore dal 1998) Attività di conservazione e restauro di opere d'arte.
29.21.2	Riparazione di fornaci e bruciatori;	SD34U 33.10.3	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di protesi dentarie;	SG56U 85.14.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Laboratori di analisi cliniche.
29.22.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione	SD35U 22.11.0	(in vigore dal 2001) Edizione di libri, opuscoli, libri di musica e altre pubblicazioni;	SG58U 55.22.0 55.23.1	(in vigore dal 1999) Campeggi e aree attrezzate per roulotte; Villaggi turistici.
29.22.2	Riparazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;	22.13.0	Edizione di riviste e periodici;	SG60U 92.72.1	(in vigore dal 2000) Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).
29.23.1	Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	22.15.0	Altre edizioni;	SG61A 51.17.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco.
29.23.2	Riparazione di attrezzature di uso non domestico, per la refrigerazione e la ventilazione;	22.22.0	Altre stampe di arti grafiche;	SG61B 51.15.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta.
29.24.1	Costruzione di materiale per saldatura non elettrica;	22.23.0	Rilegatura e finitura di libri;	SG61C 51.16.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio.
29.24.2	Costruzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (comprese parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	22.24.0	Composizione e fotoincisione;	SG61D 51.18.0	(in vigore dal 1998) Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.;
29.24.3	Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.;	22.25.0	Altri servizi connessi alla stampa.	51.19.0	Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno.
29.24.4	Riparazione di altre macchine di impiego generale;	SD36U 27.21.0 27.31.0 27.32.0 27.33.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di tubi di ghisa;	SG61E 51.14.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili (comprese macchine agricole e per ufficio).
29.31.1	Fabbricazione di trattori agricoli	27.34.0	Stiratura a freddo;	SG61F 51.11.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati.
29.32.1	Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	27.35.0	Laminazione a freddo di nastri;	SG61G 51.12.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria.
29.32.2	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;	27.51.0	Profilatura mediante formatura e piegatura a freddo;	SG61H 51.13.0	(in vigore dal 1999) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.
29.40.0	Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.52.0	Trafilatura;	SG62U 55.30.5	(in vigore dal 1999) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo.
29.51.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.53.0	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio n.c.a. produzione di ferroleghie non CECA;	SG63U 55.40.4	(in vigore dal 1999) Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo.
29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	27.54.0	Fusione di ghisa;	SG64U 55.40.3	(in vigore dal 1999) Bottiglierie ed enoteche con somministrazione.
29.53.0	Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	SD37U 35.12.0	Fusione di acciaio;	SG65U 55.23.4	(in vigore dal 1999) Affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze;
29.54.1	Costruzione e installazione di macchine tessili: di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili; di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SD38U 36.12.1	Fusione di metalli leggeri;	55.23.6	Altri esercizi alberghieri complementari (compresi i residences).
29.54.2	Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SD47U 21.21.0	Fusione di altri metalli non ferrosi;	SG66U 72.10.0	(in vigore dal 2001) Consulenza per installazione di elaboratori elettronici;
29.54.3	Costruzione di apparecchiature igienico-sanitarie e di macchine per lavanderie e stirerie (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	21.23.0	(in vigore dal 2001) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive;		
29.55.0	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (comprese parti ed accessori, installazione, manutenzione e riparazione);	21.25.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di mobili metallici;		
29.56.1	Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	■ SERVIZI	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone;		
29.56.2	Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG31U 50.20.1	Fabbricazione di prodotti cartotecnici;		
29.56.3	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG32U 50.20.3	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone n.c.a.;		
29.56.4	Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (comprese parti ed accessori, manutenzione e riparazione);	SG33U 93.02.3	(in vigore dal 1998) Riparazioni meccaniche di autoveicoli.		
		SG32U 50.20.3	(in vigore dal 1998) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli.		
		SG33U 93.02.3	(in vigore dal 1998) Servizi degli istituti di bellezza.		
		SG34U 93.02.1 93.02.2	(in vigore dal 1998) Servizi dei saloni di barbiere; Servizi dei saloni di parrucchiere.		
		SG35U 55.30.2	(in vigore dal 1998) Rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione.		
		SG36U 55.30.1	(in vigore dal 1998) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina.		
		SG37U 55.40.1 55.40.2	(in vigore dal 1998) Bar e caffè; Gelaterie.		
		SG39U 70.31.0	(in vigore dal 1998) Agenzie di mediazione immobiliare.		

72.20.0	Fornitura di software e consulenza in materia di informatica;				
72.30.0	Elaborazione elettronica dei dati;				
72.40.0	Attività delle banche di dati;				
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;				
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, e eidomatica;				
72.60.2	Altri servizi connessi all'informatica;				
SG67U	(in vigore dal 1999)				
93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;				
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.				
SG68U	(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)				
60.25.0	Trasporto di merci su strada.				
SG69A	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.				
SG69B	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.				
SG69C	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.				
SG69D	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.				
SG69E	(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi				
45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;				
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;				
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.				
SG70U	(in vigore dal 1998)				
74.70.1	Servizi di pulizia.				
SG71U	(in vigore dal 1999)				
45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;				
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.				
SG72A	(in vigore dal 2000)				
60.22.0	Trasporti con taxi.				
SG72B	(in vigore dal 2000)				
60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;				
60.23.0	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;				
60.24.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri.				
SG73A	(in vigore dal 2001)				
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporto terrestri;				
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito.				
SG73B	(in vigore dal 2001)				
63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;				
63.40.2	Intermediari dei trasporti;				
64.12.0	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.				
SG74U	(in vigore dal 2000)				
74.81.1	Studi fotografici;				
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.				
SG75U	(in vigore dal 2001)				
45.31.0	Installazione di impianti elettrici;				
45.32.0	Lavori di isolamento;				
45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari;				
45.34.0	Altri lavori di installazione;				
45.42.0	Posa in opera di infissi in legno o in metallo;				
SG88U	(in vigore dal 2001)				
74.83.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche;				
80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;				
SG89U	(in vigore dal 2001)				
74.83.2	Dattilografia e fotocopiatura;				
		■ COMMERCIO			
		SM01U	(in vigore dal 1998)		
		52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati;		
		52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati;		
		52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;		
		52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.		
		SM02U	(in vigore dal 1998)		
		52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;		
		52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.		
		SM03A	(in vigore dal 1998)		
		52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;		
		52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.		
		SM03B	(in vigore dal 1998)		
		52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;		
		52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;		
		52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.		
		SM03C	(in vigore dal 1998)		
		52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;		
		52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;		
		52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;		
		52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.		
		SM03D	(in vigore dal 1998)		
		52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.		
		SM04U	(in vigore dal 2000)		
		52.31.0	Farmacie		
		SM05A	(in vigore dal 1998)		
		52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;		
		52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;		
		52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.		
		SM05B	(in vigore dal 1998)		
		52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;		
		52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;		
		52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.		
		SM06A	(in vigore dal 1998)		
		52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;		
		52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;		
		52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;		
		52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;		
		52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.		
		SM06B	(in vigore dal 1998)		
		52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.		
		SM06C	(in vigore dal 1998)		
		52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;		
		52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.		
		SM07U	(in vigore dal 1999)		
		52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;		
		52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.		
		SM08A	(in vigore dal 1999)		
		52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.		
		SM08B	(in vigore dal 1999)		
		52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; di articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria.		
		SM09A	(in vigore dal 1999)		
		50.10.0	Commercio di autoveicoli.		
		SM09B	(in vigore dal 1999)		
		50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).		
		SM10U	(in vigore dal 1999)		
		50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli;		
		50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.		
		SM11A	(in vigore dal 2001)		
		52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;		
		52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici;		
		52.46.3	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;		
		52.46.4	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;		
		52.46.5	Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;		
		52.48.F	Commercio al dettaglio di carte da parati;		
		SM11B	(in vigore dal 2001)		
		51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;		
		51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;		
		51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;		
		51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano;		
		51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori;		
		51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione , vetropiano, vernici e colori;		
		51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);		
		51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;		
		51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;		
		SM12U	(in vigore dal 2000)		
		52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi.		
		SM14U	(in vigore dal 2001)		
		52.24.1	Commercio al dettaglio di pane;		
		52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria;		
		SM15A	(in vigore dal 2001)		
		52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;		
		52.73.0	Riparazione di orologi e di gioielli.		
		SM15B	(in vigore dal 2001)		
		52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;		
		SM16U	(in vigore dal 1999)		
		52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.		
		SM17U	(in vigore dal 2000)		
		51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;		
		51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;		
		51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.		
		SM18A	(in vigore dal 2000)		
		51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante.		
		SM18B	(in vigore dal 2001)		
		51.23.1	Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;		
		51.23.2	Commercio all'ingrosso di altri animali vivi;		

SM19U 51.41.1 51.41.2 51.41.3 51.41.A 51.41.B 51.42.1 51.42.3 51.42.5	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di tessuti; Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria; Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi); Commercio all'ingrosso despecializzato di prodotti tessili; Commercio all'ingrosso di spaghi, cordame, sacchi, tele di yuta e simili; Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori; Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili; Commercio all'ingrosso despecializzato di abbigliamento e calzature.	SM22B 51.44.1 51.44.2 51.44.5 51.54.3	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di vetererie e cristallerie; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane; Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati; Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria;	SM37U 51.44.4 51.45.0	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia; Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici;
SM20U 52.47.3	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e forniture per ufficio.	SM22C 51.47.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale;	SM40A 52.48.C	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi;
SM21A 51.31.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi (freschi e surgelati).	SM23U 51.46.1 51.46.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di medicinali; Commercio all'ingrosso di articoli medici ed ortopedici;	■ PROFESSIONISTI	
SM21B 51.34.1 51.34.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche; Commercio all'ingrosso di altre bevande.	SM24U 51.47.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;	SK01U 74.11.2	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività degli studi notarili.
SM21C 51.39.1 51.39.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi; Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi.	SM25A 51.47.6	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di giocattoli.	SK02U 74.20.2	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Studi di ingegneria.
SM21D 51.32.1 51.32.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di carni fresche; Commercio all'ingrosso di carni congelate e surgelate.	SM25B 51.47.7	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette).	SK03U 74.20.A	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da geometri.
SM21E 51.33.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti caseari e di uova.	SM26U 51.57.1 51.57.2 51.57.3	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di rottami metallici; Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione industriale; Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.).	SK04U 74.11.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività degli studi legali.
SM21F 51.32.3 51.33.2 51.36.1 51.36.2 51.37.2 51.38.1 51.38.2 51.39.3 51.39.A 51.39.B	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria; Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari; Commercio all'ingrosso di zucchero; Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi; Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati; Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco; Commercio all'ingrosso di conserve alimentari e prodotti affini; Commercio all'ingrosso di farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali; Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari.	SM27A 52.21.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di frutta e verdura.	SK05U 74.12.A 74.12.B 74.14.2	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti dai dottori commercialisti; Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali; Consulenze del lavoro.
SM22A 51.43.1 51.43.2 51.43.3 51.43.4 51.43.5 51.43.A	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici; Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi; Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti); Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi; Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario; Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;	SM27B 52.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;	SK06U 74.12.C	(in vigore dal 2001) Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti;
		SM27C 52.25.0 52.27.1 52.27.2 52.27.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi;	SK08U 74.20.C	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da disegnatori.
		SM28U 52.41.1 52.41.2 52.41.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande); Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari; Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;	SK10U 85.12.1 85.12.2 85.12.4 85.12.A 85.12.B	(in vigore dal 2001) Studi medici generici convenzionati col s.s.n; Altri studi medici generici; Studi di radiologia e radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Studi medici e poliambulatori specialistici.
		SM29U 52.44.1 52.44.4	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di stoffe per l'abbigliamento; Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti; Commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa;	SK16U 70.32.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Amministrazione e gestione di beni immobili per conto terzi.
		SM30U 52.11.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di mobili;	SK17U 74.20.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività tecniche svolte da periti industriali.
		SM31U 51.47.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;	SK18U 74.20.1	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Studi di architettura.
		SM32U 52.48.6	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria;	SK19U 85.14.A 85.14.B 85.14.C 85.14.D	(in vigore dal 2001) Attività sanitarie svolte da ostetriche; Attività sanitarie svolte da infermieri; Attività sanitarie svolte da fisioterapisti; Altre attività professionali paramediche indipendenti;
		SM35U 52.33.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di mobili; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica;	SK20U 85.32.B	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Attività professionale svolta da psicologi.
		SM36U 51.47.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione;	SK21U 85.13.0	(in vigore dal 2000) - Sperimentale Servizi degli studi odontoiatrici.
			(in vigore dal 2001) Erboristerie;	SK22U 85.20.0	(in vigore dal 2001) Servizi veterinari.
			(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di libri;		